



## Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto il capo sesto del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>1</sup>,  
*ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2022<sup>2</sup> concernente la relazione sulle questioni climatiche è modificata come segue:

**Art. 3** Relazione sulle questioni climatiche basata su norme internazionali  
(art. 964b cpv. 1 e 2 CO)

<sup>1</sup> La relazione sulle questioni climatiche si basa su una norma riconosciuta a livello internazionale o sulla norma relativa alla relazione sullo sviluppo sostenibile applicata nell'Unione europea e contiene un cronoprogramma secondo il capoverso 3.

<sup>2</sup> Laddove possibile e opportuno, la relazione comprende informazioni di tipo quantitativo e la comunicazione degli assunti e dei metodi e standard utilizzati, essenziali ai fini della comparabilità.

<sup>3</sup> Essa contiene in particolare un cronoprogramma che:

- a. è compatibile con gli obiettivi climatici svizzeri secondo l'articolo 3 della legge federale del 30 settembre 2022<sup>3</sup> sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCl);
- b. comprende tutti i settori di attività rilevanti e:
  1. per le imprese del settore finanziario, soddisfa i seguenti requisiti minimi per l'orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima:
    - laddove possibile e opportuno, obiettivi di riduzione quantitativi, specifici per classi d'investimento e settori e scientificamente fondati, in-

<sup>1</sup> RS 220

<sup>2</sup> RS 221.434

<sup>3</sup> RS [...]

clusi obiettivi intermedi concreti e misurabili per tutte le emissioni rilevanti di gas serra e obiettivi di sviluppo per le tecnologie rispettose del clima

– una rappresentazione delle misure pianificate per il raggiungimento degli obiettivi,

2. per le restanti imprese, soddisfa i requisiti minimi relativi ai cronoprogrammi conformemente all'articolo 5 LOCl e agli articoli 5–8 dell'ordinanza del [...] <sup>4</sup> sulla protezione del clima.

<sup>4</sup> Laddove possibile e opportuno, l'attuazione delle disposizioni secondo il capoverso 1 per le imprese del settore finanziario comprende in particolare analisi a lungo termine della compatibilità climatica basate su scenari.

<sup>5</sup> La valutazione dell'impatto delle misure adottate dall'impresa in relazione alle questioni climatiche può essere fornita nel quadro di una valutazione qualitativa o quantitativa complessiva.

**Art. 4**                      Pubblicazione  
(art. 964c cpv. 2 n. 1 CO)

<sup>1</sup> La relazione sulle questioni climatiche secondo l'articolo 3, compreso il cronoprogramma, deve essere pubblicata nella relazione sugli aspetti extrafinanziari secondo gli articoli 964a–964c CO.

<sup>2</sup> La pubblicazione per via elettronica secondo l'articolo 964c capoverso 2 numero 1 CO deve avvenire in almeno un formato elettronico diffuso a livello internazionale leggibile dall'essere umano e dalle macchine.

<sup>3</sup> Il formato elettronico deve consentire in particolare la pubblicazione su una piattaforma internazionale.

<sup>4</sup> La pubblicazione deve essere accessibile sul sito Internet dell'impresa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola  
Amherd

<sup>4</sup> RS [...]

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi

Consultazione

Consultazione